SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 settembre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 3 agosto 2022.

Approvazione dell'accordo recante disposizioni in tema di permanenza in carica, fino alla nomina dei componenti per la legislatura successiva, dei membri degli organi di tutela giurisdizionale per il personale - Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti. (Decreto n. 1713).

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti e considerato che esso non reca disposizioni atte ad assicurare la continuità della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura, nelle more della ricostituzione degli Organi di tutela giurisdizionale;

Ritenuto che il rilievo costituzionale e sistematico della necessità di assicurare la continuità della tutela giurisdizionale esige, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 113 della Carta fondamentale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 6, del Regolamento della Camera, nel senso di esplicitare che i componenti degli Organi di tutela nominati, nella loro qualità di deputati in carica, nel corso di ciascuna legislatura, continuano a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, quand'anche non rieletti deputati;

Ritenuto altresì che tale interpretazione, applicativa del criterio per il quale *tempus regit actum* relativamente alla qualità di deputati in carica rivestita dai giudici, si allinea alla disciplina che trova applicazione per gli omologhi Organi del Senato;

Ritenuta inoltre la necessità di recare al predetto Regolamento di tutela le modifiche volte a dare concreta attuazione a tale interpretazione costituzionalmente orientata;

Visto l'accordo recante disposizioni in tema di permanenza in carica, fino alla nomina dei componenti per la legislatura successiva, dei membri degli organi di tutela giurisdizionale per il personale, sottoscritto dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Camera dei deputati in data 3 agosto 2022;

Visto l'art. 14 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

Visto l'art. 4 del Regolamento dei servizi e del personale;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 179 del 3 agosto 2022;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 179 del 3 agosto 2022, indicata nelle premesse, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 3 agosto 2022

Il Presidente: FICO

Il Segretario Generale: CASTALDI

ALLEGATO *1*

XVIII LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
N. 179/2022

Oggetto: Approvazione dell'accordo recante disposizioni in tema di permanenza in carica, fino alla nomina dei componenti per la legislatura successiva, dei membri degli organi di tutela giurisdizionale per il personale - Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti.

Riunione di mercoledì 3 agosto 2022

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti e considerato che esso non reca disposizioni atte ad assicurare la continuità della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura, nelle more della ricostituzione degli Organi di tutela giurisdizionale;

Ritenuto che il rilievo costituzionale e sistematico della necessità di assicurare la continuità della tutela giurisdizionale esige, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 113 della Carta fondamentale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 6, del Regolamento della Camera, nel senso di esplicitare che i componenti degli Organi di tutela nominati, nella loro qualità di deputati in carica, nel corso di ciascuna legislatura, continuano a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, quand'anche non rieletti deputati;

Ritenuto altresì che tale interpretazione, applicativa del criterio per il quale *tempus regit actum* relativamente alla qualità di deputati in carica rivestita dai giudici, si allinea alla disciplina che trova applicazione per gli omologhi Organi del Senato;

Ritenuta inoltre la necessità di recare al predetto Regolamento di tutela le modifiche volte a dare concreta attuazione a tale interpretazione costituzionalmente orientata;

Visto l'accordo recante disposizioni in tema di permanenza in carica, fino alla nomina dei componenti per la legislatura successiva, dei membri degli organi di tutela giurisdizionale per il personale, sottoscritto dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Camera dei deputati in data 3 agosto 2022;

Visto l'art. 14 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

Visto l'art. 4 del Regolamento dei servizi e del personale;

Delibera:

di approvare l'accordo sottoscritto dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Camera dei deputati in data 3 agosto 2022, riportato in allegato e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Ai componenti degli Organi giurisdizionali che esercitano le proprie funzioni ai sensi della presente deliberazione continuano a essere riconosciute sino alla cessazione dalla carica le garanzie e le indennità previste per l'ufficio di giudice. Ai componenti non rieletti deputati è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di viaggio e di soggiorno a Roma sostenute in riferimento a ciascuna udienza.

———

ACCORDO

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PERMANENZA IN CARICA, FINO ALLA NOMINA DEI COMPONENTI PER LA LEGISLATURA SUCCESSIVA, DEI MEMBRI DEGLI ORGANI DI TUTELA GIURISDIZIONALE PER IL PERSONALE

Art. 1.

Modifiche al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti

1. Al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-*bis (Continuità della tutela giurisdizionale)*. — 1. Al fine di garantire la necessaria continuità della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura i componenti della Commissione giurisdizionale per il personale e del Collegio d'appello costituiti nella legislatura precedente continuano ad esercitare le proprie funzioni, ancorché non rieletti deputati, sino all'entrata in carica dei nuovi componenti, salve le sopravvenute situazioni d'incompatibilità previste dall'art. 12 del Regolamento della Camera e dal presente Regolamento»;

b) l'art. 8 è sostituito dal seguente: «Art. 8 *(Sospensione dei termini nei periodi di aggiornamento dei lavori della Camera)*. — 1. Tutti i termini relativi all'attività della Commissione giurisdizionale e del Collegio d'appello sono sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo».

22A05614

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 3 agosto 2022.

Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti. (Decreto n. 1714).

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera non concernenti i dipendenti, e considerato che il predetto Regolamento non reca disposizioni atte ad assicurare la continuità della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura, nelle more della ricostituzione degli Organi di tutela giurisdizionale;

Ritenuto che il rilievo costituzionale e sistematico della necessità di assicurare la continuità della tutela giurisdizionale esige, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 113 della Carta, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 6, del Regolamento della Camera, nel senso di esplicitare che i componenti degli Organi di tutela nominati, nella loro qualità di deputati in carica, nel corso di ciascuna legislatura, continuano a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, quand'anche non rieletti deputati;

Ritenuto altresì che tale interpretazione, applicativa del criterio per il quale *tempus regit actum* relativamente alla qualità di deputati in carica rivestita dai giudici, si allinea alla disciplina che trova applicazione per gli omologhi Organi del Senato;

Ritenuta inoltre la necessità di arrecare al predetto Regolamento di tutela le modifiche volte a dare concreta attuazione a tale interpretazione costituzionalmente orientata;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 180 del 3 agosto 2022;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 180 del 3 agosto 2022 indicata nella premessa ed allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 3 agosto 2022

Il Presidente: FICO

Il Segretario generale: CASTALDI

———

ALLEGATO *1*

XVIII LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 180/2022

Oggetto: Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti.

Riunione di mercoledì 3 agosto 2022.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera non concernenti i dipendenti, e considerato che il predetto Regolamento non reca disposizioni atte ad assicurare la continuità della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura, nelle more della ricostituzione degli Organi di tutela giurisdizionale;

Ritenuto che il rilievo costituzionale e sistematico della necessità di assicurare la continuità della tutela giurisdizionale esige, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 113 della Carta, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 6, del Regolamento della Camera, nel senso di esplicitare che i componenti degli Organi di tutela nominati, nella loro qualità di deputati in carica, nel corso di ciascuna legislatura, continuano a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, quand'anche non rieletti deputati;

Ritenuto altresì che tale interpretazione, applicativa del criterio per il quale *tempus regit actum* relativamente alla qualità di deputati in carica rivestita dai giudici, si allinea alla disciplina che trova applicazione per gli omologhi Organi del Senato;

Ritenuta inoltre la necessità di arrecare al predetto Regolamento di tutela le modifiche volte a dare concreta attuazione a tale interpretazione costituzionalmente orientata;

Delibera:

1. Al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente: «Art. 8-*bis (Continuità della tutela giurisdizionale)*. — 1. Al fine di garantire la necessaria continuità della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura i componenti del Consiglio di giurisdizione e del Collegio d'appello costituiti nella legislatura precedente continuano ad esercitare le proprie funzioni, ancorché non rieletti deputati, sino all'entrata in carica dei nuovi componenti, salve le sopravvenute situazioni d'incompatibilità previste dall'art. 12 del Regolamento della Camera e dal presente Regolamento»;

b) l'art. 9 è sostituito dal seguente: «Art. 9 *(Sospensione dei termini nei periodi di aggiornamento dei lavori della Camera)*. — 1. Tutti i termini relativi all'attività del Consiglio di giurisdizione e del Collegio d'appello sono sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo».

2. Ai componenti degli organi giurisdizionali che esercitano le proprie funzioni ai sensi della presente delibera continuano a essere riconosciute sino alla cessazione dalla carica le garanzie e le indennità previste per l'ufficio di giudice. Ai componenti non rieletti deputati è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di viaggio e di soggiorno a Roma sostenute in riferimento a ciascuna udienza.

22A05615

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 2022.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004, 20 settembre 2005, 20 settembre 2006, 18 settembre 2007, 23 settembre 2008, 23 settembre 2009, 25 marzo 2010, 23 settembre 2011, 25 settembre 2012, 23 settembre 2013, 29 settembre 2014, 23 settembre 2015, 26 settembre 2016, 25 settembre 2017, 27 settembre 2018, 23 settembre 2019, 26 settembre 2020 e 24 settembre 2021 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2016);

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori; credito personale; credito finalizzato; *factoring*; *leasing*: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aero-navale e su autoveicoli, strumentale; mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; credito *revolving*, finanziamenti con utilizzo di carte di credito; altri finanziamenti.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia procede alla rilevazione dei dati avendo riguardo, per le categorie di cui all'art. 1, alla natura, all'oggetto, all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2022

Il dirigente generale: CAPPIELLO

22A05611
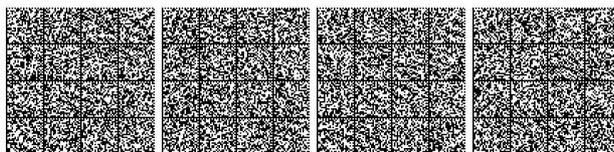
DECRETO 27 settembre 2022.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2022. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 2022, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 23 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 150 del 29 giugno 2022 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2022 - 30 giugno 2022 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2022 - 30 giugno 2022 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;

Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 2022 - 30 giugno 2022, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2022.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2022 - 30 settembre 2022 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2022

Il dirigente generale: CAPPIELLO

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2022

APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2022

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	10,69	17,3625
	oltre 5.000	7,98	13,9750
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	15,43	23,2875
	oltre 1.500	15,11	22,8875
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	7,07	12,8375
	da 50.000 a 200.000	5,31	10,6375
	oltre 200.000	3,37	8,2125
CREDITO PERSONALE		10,20	16,7500
CREDITO FINALIZZATO		9,74	16,1750
FACTORING	fino a 50.000	3,61	8,5125
	oltre 50.000	2,87	7,5875
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		4,65	9,8125
- A TASSO VARIABILE		3,69	8,6125
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	8,01	14,0125
	oltre 25.000	7,33	13,1625
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,86	15,0750
	oltre 25.000	5,73	11,1625
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		3,20	8,0000
- A TASSO VARIABILE		2,64	7,3000
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	11,42	18,2750
	oltre 15.000	7,57	13,4625
CREDITO REVOLVING		16,28	24,2800
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		11,99	18,9875
ALTRI FINANZIAMENTI		11,59	18,4875

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 settembre 2022 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: "credito personale", "credito finalizzato", "leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale", "mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile", "altri finanziamenti", "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" e "finanziamenti con utilizzo di carte di credito" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: "aperture di credito in conto corrente", "scoperti senza affidamento", "credito *revolving",* "finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori" e "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016 ([1]).

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria "scoperti senza affidamento".

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del "credito *revolving*".

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

---

[1] Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/).
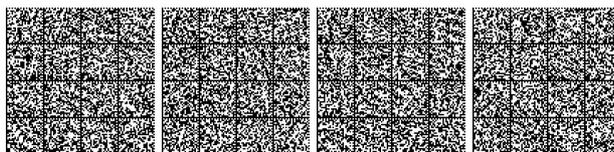
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

22A05612

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 agosto 2022.

Assegnazione delle risorse finanziarie agli enti interessati del finanziamento della Croce rossa italiana per l'anno 2022.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni:

a) l'art. 1, comma l, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce rossa italiana (Associazione);

b) l'art. 2, comma 1, che dispone che la CRI sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce rossa italiana» (Ente);

c) l'art. 2, comma 5, che stabilisce che il finanziamento a carico del bilancio dello Stato sia attribuito all'Ente e all'Associazione con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

d) l'art. 6, comma 2, in materia di personale dell'Ente;

e) l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilità del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo;

f) l'art. 6, comma 7, che stabilisce che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, assumano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con trasferimento delle relative risorse, mediante procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori *senior*, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente;

g) l'art. 7, comma l, che assegna al Ministero della salute e, per quanto di competenza, al Ministero della difesa, la vigilanza sull'Ente;

h) l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che dispone, fra l'altro, quanto segue:

- dal 1° gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al medesimo comma 2;

- alla conclusione della liquidazione i beni mobili e immobili rimasti di proprietà dell'Ente sono trasferiti all'Associazione che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi;

- gli organi deputati alla liquidazione di cui all'art. 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'art. 2, comma 3, lettera *c)* quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b)* quale Comitato di sorveglianza;

- il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, con la procedura di cui al medesimo comma 2, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria;

- per il personale dedicato alla gestione liquidatoria, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse finanziarie ad altra amministrazione ai sensi del medesimo comma 2, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore;

- il personale dell'Ente, ad eccezione di quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, è collocato in disponibilità ai sensi del comma 7, dell'art. 33 e dell'art. 34, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
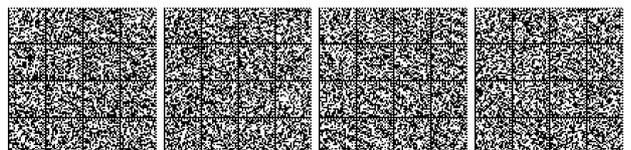
Visto l'art. 16, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, che ha previsto la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione della Croce rossa italiana, appartenente all'area professionale e medica e risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo n. 178 del 2012;

Visto l'art. 8-*bis*, del citato decreto legislativo n. 178/2012, introdotto dall'art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che dispone quanto segue:

- a decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al suddetto decreto legislativo sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194,00 e il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è ridotto di 117.130.194 euro;

- a decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione, previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione con l'Associazione di cui al citato art. 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre anni;

- al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione, il Ministero della salute è autorizzato a concedere anticipazioni di cassa alla Associazione, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul finanziamento stabilito dal decreto legislativo n. 178 del 2012 e nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari;

- a seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, con uno o più decreti il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato art. 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma l, dell'art. 8-*bis* e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo;

Visto l'art. l, comma 487, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che al fine di garantire il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono trasferiti agli enti indicati nella tabella di cui all'allegato G, annesso alla suddetta legge di bilancio, gli importi ivi indicati, a valere sul finanziamento di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, per gli anni ivi indicati. Conseguentemente, il commissario liquidatore è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, che prevede al capitolo 3454 della tabella 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, la somma di euro 117.130.194,00 «Fondo destinato al finanziamento della Croce rossa italiana»;

Considerato pertanto che, per quanto stabilito dalle citate disposizioni, il livello complessivo del finanziamento per le finalità del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, non può superare il finanziamento stabilito dall'art. 8-*bis*, comma 1, del medesimo decreto legislativo, e che a valere su tale finanziamento trovano copertura:

- gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale obbligatoriamente trasferito agli enti del Servizio sanitario nazionale;

- gli oneri derivanti dal trattamento economico del personale già funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, dal 1°gennaio 2018 funzionale alla gestione liquidatoria, in servizio presso l'Ente fino
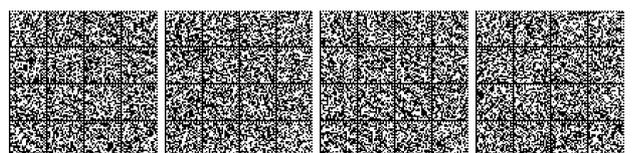
alla dichiarazione di cessata necessità, anche se traferito ad altra Amministrazione unitamente al relativo finanziamento;

- gli oneri relativi al personale eventualmente non ricollocato presso altre pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2017 e posto in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente a quanto stabilito ai sensi dell'art. 33, comma 8, del medesimo decreto legislativo;

- il finanziamento delle convenzioni da sottoscriversi con l'Associazione Croce rossa italiana ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 178 del 2012;

- le risorse da trasferire agli enti previdenziali per gli anni 2021, 2022 e 2023, così come indicato nella tabella di cui all'allegato G, annesso alla legge n. 178 del 2020, necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio per il personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012;

Visti i decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2018 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 2018, n. 238), del 14 novembre 2019 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2019, n. 290), del 6 agosto 2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2020, n. 248) ed il decreto emanato dal Ministero della salute del 17 maggio 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2021 n. 167) con i quali si è provveduto a ripartire fra gli enti interessati il finanziamento rispettivamente per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

Visti la Convenzione e l'*addendum* ad integrazione della citata convenzione - «Progetto di rafforzamento della risposta socio – sanitaria», sottoscritti, in data 23 settembre e 6 dicembre 2021 fra l'Associazione della Croce rossa italiana ed il Ministero della salute, che hanno stabilito, per le attività generali ed ulteriori, due finanziamenti pari rispettivamente a 60.089.085,00 e di 2.510.000,00 euro, ammessi alla registrazione presso la Corte dei conti con i numeri 2835 del 18 novembre 2021 e n. 3034 del 14 dicembre 2021;

Visto il provvedimento del commissario liquidatore n. 10 del 23 marzo 2022, avente ad oggetto l'approvazione del piano di riparto elaborato ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'art. 6, comma 7-*bis*, e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 178 del 2012 e ai sensi dell'art. l, commi 485 e 487, della legge n. 178 del 2020, trasmesso a questa amministrazione con nota ESACRI del 4 aprile 2022;

Visto il parere favorevole sul citato provvedimento commissariale espresso dal Comitato di sorveglianza nel verbale n. 2/2022 del 1° aprile 2022;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, il commissario liquidatore ha effettuato la ricognizione delle amministrazioni di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'art. 8, comma 2, del predetto decreto legislativo, il cui valore è determinato con uno o più decreti del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 giugno 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2022 al n. 1803, con il quale nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione della Croce rossa italiana di cui agli articoli 8 e 8-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata autorizzata l'anticipazione di cassa a favore della predetta Associazione per un importo di euro 48.071.268,00, pari all'80 per cento della quota assegnata dal decreto del Ministro della salute del 17 maggio 2021;

Tenuto conto della nota prot. CRI n. 2022/18138/CN/U del 16 maggio 2022, con la quale l'Associazione della Croce rossa italiana ha chiesto una maggiore somma per il corrente anno per un importo pari ad euro 65.829.117,07, per attività continuative legate al potenziamento della rete di risposta all'emergenza;

Considerato lo stanziamento complessivamente presente sul fondo per l'anno 2022, pari ad euro 117.130.194,00 al netto della riduzione di euro 6.468.865,00 già operata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo complessivamente disponibile per la ripartizione ammonta ad euro 110.661.329,00, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 178/2012;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, per l'anno 2022, in linea di continuità con quanto disposto con i richiamati decreti 14 settembre 2018, 14 novembre 2019, 6 agosto 2020 e 17 maggio 2021 e in ottemperanza della intervenuta normativa e, pertanto, di:

- assegnare agli enti previdenziali competenti per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 l'importo di euro 12.320.334,84, come ripartito nella tabella di cui all'allegato G della legge n. 178 del 2020;

- assegnare all'ente in liquidazione l'importo di euro 4.100.112,90 a titolo di finanziamento del trattamento economico del personale assegnato alla gestione liquidatoria;
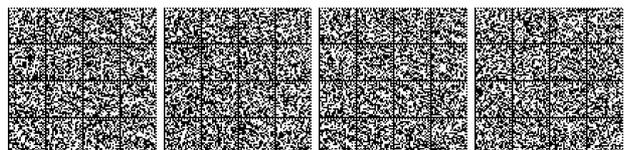
- assegnare all'ente in liquidazione l'importo di euro 99.394,49 per il personale già stabilizzato e posto in disponibilità *ex* art. 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- assegnare alle regioni l'importo di euro 22.452.529,21, ripartito nella tabella allegata, parte integrante del presente decreto, a titolo di finanziamento dei trattamenti economici del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

- assegnare, per l'anno 2022, a titolo di finanziamento della convenzione fra il Ministero della salute e l'Associazione della Croce rossa di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, l'importo di euro 65.289.500,70, salve eventuali integrazioni per ulteriori attività da parte dell'Associazione che dovessero rendersi necessarie;

- accantonare l'importo residuo di euro 6.399.456,86 per eventuali successive, necessarie assegnazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il finanziamento massimo disponibile, per l'anno 2022, di 117.130.194,00 euro per le finalità di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dettagliato nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto, al netto della riduzione di euro 6.468.865,00 già operata dal Ministero dell'economia e delle finanze:

a) è assegnato per euro 12.320.334,84 agli enti previdenziali competenti per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come ripartito nella tabella di cui all'allegato G della legge n. 178 del 2020;

b) è assegnato per euro 4.100.112,90 all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, a titolo di finanziamento del trattamento economico del personale assegnato alla gestione liquidatoria;

c) è assegnato per euro 99.394,49 all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, per la copertura del personale stabilizzato e posto in disponibilità *ex* art. 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

d) è assegnato per euro 22.452.529,21 alle regioni interessate, a titolo di finanziamento per l'anno 2022 dei trattamenti economici del personale acquisito dagli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del citato art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012;

e) è assegnato per euro 65.289.500,70 per il finanziamento della convenzione fra il Ministero della salute e l'Associazione della Croce rossa italiana per l'anno 2022 di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, salve eventuali integrazioni per ulteriori attività da parte dell'Associazione che dovessero rendersi necessarie;

f) resta accantonato per euro 6.399.456,86 per eventuali successive, necessarie assegnazioni.

2. Sono fatti salvi eventuali necessari conguagli e compensazioni a carico degli enti di cui al presente decreto, anche a valere su quote del finanziamento spettanti agli stessi negli esercizi successivi al 2022.

3. In sede di erogazione delle risorse deve tenersi conto di quanto già anticipato ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

4. L'Ente trasmette al Ministero della salute, in quanto vigilante, una relazione in merito all'utilizzo delle risorse oggetto del presente decreto, approvata con apposito provvedimento del commissario liquidatore e asseverata dal comitato di sorveglianza.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 8-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, con separati decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'art. 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma l, dello stesso art. 8-*bis* e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2494
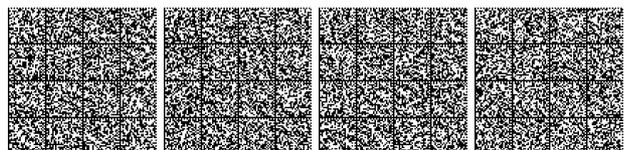
Allegato

Finanziamento complessivo	**117.130.194,00**
Riduzione art. 1 decreto di concerto 11 ottobre 2021	**6.468.865,00**
Enti di previdenza	**12.320.334,84**
INPS	11.907.462,44
INAIL	187.202,47
ENAC	127.043,72
ACI	70.088,07
CREA	16.513,01
ENEA	7.733,73
ISTAT	4.291,40
Regioni	**22.452.529,21**
Valle d'Aosta	35.288,23
Sardegna	50.948,49
Provincia Autonoma di Trento	134.729,94
Umbria	377.563,45
Puglia	401.531,07
Provincia Autonoma di Bolzano	412.925,57
Abruzzo	736.356,61
Friuli Venezia Giulia	792.378,57
Toscana	901.186,02
Emilia Romagna	960.576,28
Liguria	1.020.406,01
Campania	1.086.421,06
Marche	1.138.025,24
Lazio	2.991.707,23
Piemonte	3.397.247,17
Lombardia	8.015.238,27
Ente	**4.199.507,39**
Associazione CRI	**65.289.500,70**
Accantonamento	**6.399.456,86**

22A05510
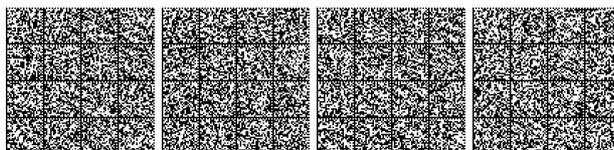
ORDINANZA 29 settembre 2022.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'articolo 32, il quale prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto l'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 10-*quater*, recante «Dispositivi di protezione delle vie respiratorie»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. 0040964-28/09/2022-DGPRE-DG-P;

Considerato che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19 in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nelle quali, in ragione della presenza di persone fragili o in condizioni di fragilità, sussiste una maggiore pericolosità del contagio;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere, anche successivamente al 30 settembre 2022, misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1°ottobre 2022 al 31 ottobre 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg.ne n. 2564

22A05638

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 settembre 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio vini Valdichiana Toscana a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Valdichiana Toscana».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 4229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio vini Valdichiana Toscana ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Valdichiana Toscana»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio vini Valdichiana Toscana, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio vini Valdichiana Toscana, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio vini Valdichiana Toscana può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;
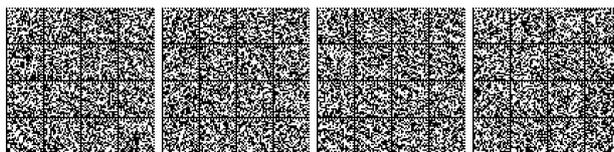
Considerato che nel citato statuto il Consorzio vini Valdichiana Toscana richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Valdichiana Toscana»;

Considerato che il Consorzio vini Valdichiana Toscana ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Valdichiana Toscana». Tale verifica è stata eseguita sulla base dell'attestazione rilasciata con la nota protocollo n. 4043/2022 del 1ª agosto 2022 (prot. Mipaaf n. 340221 del 1ª agosto 2022) dall'organismo di controllo, TCA Toscana certificazione agroalimentare Srl, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine;

Considerati i chiarimenti trasmessi dal Consorzio vini Valdichiana Toscana sulla compagine consortile, a mezzo pec, il 16 settembre 2022 (prot. Mipaaf n. 432955 del 16 settembre 2022)

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio vini Valdichiana Toscana a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Valdichiana Toscana»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 4229, al Consorzio vini Valdichiana Toscana, con sede legale in Arezzo, Loc. Ponte a Chiani, n. 57/F a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Valdichiana Toscana».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 4229, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 settembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A05503

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 settembre 2022.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea cento punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° ottobre 2022, nella misura pari all'1,03%

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 2,03%.

Roma, 22 settembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A05530
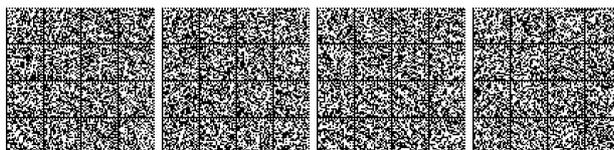
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 settembre 2022.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza. (Ordinanza n. 923).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, con la quale è stato dichiarato per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza e con la quale sono stati stanziati euro 7.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2021, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, sono stati estesi ai territori delle Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia costiera della Provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 e con la quale sono stati stanziati euro 8.950.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2021, con la quale sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie, pari ad euro 3.406.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale è stato prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 761 del 30 marzo 2021, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza»;

Ravvisata la necessità segnalata dal Commissario delegato di autorizzare il riconoscimento del lavoro straordinario effettivamente reso dal personale delle amministrazioni coinvolte per fronteggiare l'emergenza in rassegna, all'esito della ricognizione effettuata dallo stesso Commissario e a valere sulle risorse finanziarie già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri sopra citate;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni in favore del personale delle amministrazioni di supporto al Commissario delegato

1. Al personale non dirigenziale delle amministrazioni coinvolte nell'emergenza, direttamente impegnato dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 761 del 30 marzo 2021, nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, è riconosciuto il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal proprio ordinamento, all'esito di apposita ricognizione del medesimo Commissario delegato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati nel limite massimo di euro 130.937,00, si provvede a carico delle risorse stanziate per l'emergenza.

3. Al personale non dirigenziale di Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per il Settore Primario, individuato dal Commissario delegato di cui al comma 1, direttamente impegnato nelle attività connesse al contesto emergenziale in rassegna, è riconosciuto, per il periodo dal 1° maggio al 30 dicembre 2022, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal proprio ordinamento, entro il limite massimo di trenta ore mensili *pro capite*.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, quantificati nel limite massimo di euro 17.660,00, si provvede a carico delle risorse stanziate per l'emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A05528
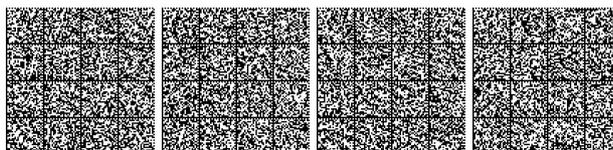
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 settembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Demelora», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 657/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 49 del 12 gennaio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 26 del 1° gennaio 2022, con la quale la società Neuraxpharm Italy S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Demelora» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*
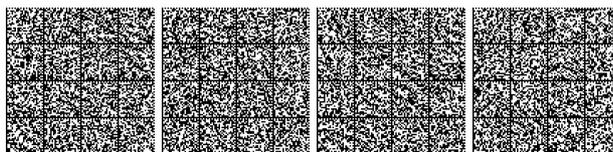
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn);

Vista la domanda presentata in data 25 maggio 2022 con la quale la società Neuraxpharm Italy S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Demelora» (rivastigmina) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 041261189, 041261241 e 041261304;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-12 gennaio 2022;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DEMELORA (rivastigmina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«13,3 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina CARTA/PET/PE/AL/LasPolD - A.I.C. n. 041261304 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 33,40. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 62,63. Nota AIFA: 85;

«4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina CARTA/PET/PE/AL/LasPolD - A.I.C. n. 041261189 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 26,81. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 50,29. Nota AIFA: 85;

«9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina CARTA/PET/PE/AL/LasPolD - A.I.C. n. 041261241 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 29,18. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 54,73. Nota AIFA: 85.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Demelora» (rivastigmina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Procedura semplificata: nuove confezioni con diverso materiale del confezionamento primario rispetto quello esistente per confezioni con stesso dosaggio e stesso numero di unità posologiche.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Demelora» (rivastigmina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione dl centri ospedalieri o di specialisti- neurologo, geriatra, psichiatra.

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05433

DETERMINA 13 settembre 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Xolair». (Determina n. 668/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 26 novembre 2020, con la quale la società Novartis Europharm Limited ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Xolair» (omalizumab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 7-10 settembre 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 15 e 20-22 giugno 2022;

Vista la delibera n. 35 del 28 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;
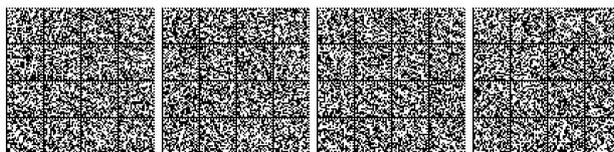
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica autorizzata del medicinale XOLAIR (omalizumab):

«"Xolair" è indicato come terapia aggiuntiva ai corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti (età pari o superiore a diciotto anni) con CRSwNP grave per i quali la terapia con i corticosteroidi intranasali non fornisce un controllo adeguato della malattia».

La rimborsabilità del medicinale è limitata all'indicazione come riportato nel piano terapeutico allegato «Il trattamento della CRSwNP a carico del SSN è limitato a pazienti adulti con CRSwNP grave (valutata tramite uno *score* NPS $\geq$ 5 oppure un punteggio SNOT-22 $\geq$ 50), per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non forniscono un controllo adeguato della malattia, in aggiunta alla terapia di *background* con corticosteroidi intranasali»,

ed è rimborsata come segue:

confezioni:

«75 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 036892053/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 184,80 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 305,00;

«150 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 1,0 ml» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 036892089/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 369,60 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 609,99;

«150 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo» - 1 flaconcino con polvere: 150 mg + 1 fiala con solvente da 2 ml - A.I.C. n. 036892014/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 369,60 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 609,99.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162.

Relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. n. 036892089, è confermato il piano terapeutico *web-based* dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Xolair», a base di omalizumab per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

orticaria cronica spontanea (CSU).

«Xolair» è indicato, come terapia aggiuntiva, per il trattamento dell'orticaria cronica spontanea in pazienti adulti e adolescenti (età pari o superiore a dodici anni) con risposta inadeguata al trattamento con antistaminici H1.

Ai fini della prescrizione del medicinale, i medici afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://servizionline.aifa.gov.it

I medici abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xolair» (omalizumab) è la seguente:

per la confezione con A.I.C. n. 036892089: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo, allergologo, immunologo, otorinolaringoiatra, pediatra e dermatologo (RRL);

per la confezione con A.I.C. n. 036892053: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo, allergologo, otorinolaringoiatra e immunologo (RRL);

per la confezione con A.I.C. n. 036892014: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

ALLEGATO

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI DUPIXENT (DUPILUMAB), XOLAIR (OMALIZUMAB) E NUCALA (MEPOLIZUMAB)
NEL TRATTAMENTO DI NELLA RINOSINUSITE CRONICA CON POLIPOSI NASALE (CRSwNP)

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei centri ospedalieri individuati dalle Regioni e Province autonome o medici specialisti (otorinolaringoiatra, immunologo allergologo) operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________________

Tel. ________________ e-mail____________________________________

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita ________________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg) __________ altezza (cm) __________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.__________________________

ASL di residenza_______________ Regione __________________ Prov._______________

Medico di Medicina Generale ______________________________ recapito Tel. _______________

Indicazione autorizzata:

DUPIXENT (DUPILUMAB) Dupixent è indicato come terapia aggiuntiva a corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti con CRSwNP grave per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non fornisce un controllo adeguato della malattia.

XOLAIR (OMALIZUMAB) Xolair è indicato come terapia aggiuntiva ai corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti (età pari o superiore a 18anni) con CRSwNP grave peri quali la terapia con i corticosteroidi intranasali non fornisce un controllo adeguato della malattia.

NUCALA (MEPOLIZUMAB) Nucala è indicato come terapia aggiuntiva a corticosteroidi intranasali per il trattamento di adulti con CRSwNP severa per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non forniscono un controllo adeguato della malattia

Indicazione rimborsata SSN:

Il trattamento della CRSwNP a carico del SSN è limitato a pazienti adulti con CRSwNP grave (valutata tramite uno score NPS ≥ 5 oppure un punteggio SNOT-22 ≥ 50), per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici e/o la chirurgia non forniscono un controllo adeguato della malattia, in aggiunta alla terapia di background con corticosteroidi intranasali.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

La prescrizione a carico del SSN deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), solo se rispondente alle seguenti condizioni:

- Età≥ 18 anni
- Diagnosi accertata di rinosinusite cronica con poliposi nasale grave
- Malattia grave definita da:
  - o punteggio NPS ≥ 5
  - o punteggio SNOT-22 ≥ 50
- Fallimento del trattamento precedente specificando tra le seguenti opzioni:
  - Terapia con corticosteroidi sistemici (almeno due cicli nell'anno precedente) seguita da:
    - o sospensione per intolleranza/eventi avversi
    - o mancanza di efficacia
  - Intervento chirurgico (ESS) seguito da:
    - o mancata/inadeguata risposta
    - o complicanze post-operatorie
- Assenza trattamento concomitante con un altro farmaco biologico

Il trattamento nella rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP) grave deve essere iniziato in associazione a corticosteroidi intranasali da medici specialisti esperti della patologia (otorinolaringoiatra, immunologo allergologo), a seguito di diagnosi circostanziata, valutazione clinica di gravità e valutazione della risposta al trattamento precedente.

Prescrizione

☐ Prima prescrizione	Prosecuzione terapia: con modifiche ☐ senza modifiche ☐
Farmaco	**Posologia**
Dupilumab (Dupixent) ☐ 300 mg soluzione per iniezione s.c. in penna preriempita: AIC: 045676172	La dose iniziale raccomandata per i pazienti adulti è di 300 mg, seguita da una dose di 300 mg somministrata a settimane alterne.
Omalizumab (Xolair) ☐ 1 siringa SC 75 mg 0,5 ml AIC: 036892053 ☐ 1 siringa SC 150 mg 1 ml AIC: 036892089 ☐ 1 flaconcino SC 150 mg+1 fiala 2ml AIC: 036892014	La dose appropriata e la frequenza di somministrazione di Xolair sono determinate dai livelli di IgE basali (UI/mL), rilevati prima di iniziare il trattamento, e dal peso corporeo (kg)* dosaggio da 75 mg _____ dosaggio da 150 mg _____ ☐ ogni 2 settimane ☐ ogni 4 settimane La dose massima raccomandata è di 600mg di omalizumab ogni due settimane I pazienti con pesi corporei inferiori a 30 kg non sono stati studiati negli studi clinici principali per CRSwNP
Mepolizumab (Nucala) ☐ 1 penna preriempita SC 100 mg 1 ml AIC: 044648032 ☐ 1 flaconcino SC 100 mg AIC: 044648018 ☐ 1 siringa preriempita SC 100 mg 1 ml AIC: 044648057	La dose raccomandata di mepolizumab è di 100 mg somministrata per via sottocutanea una volta ogni 4 settimane. I pazienti con il peso corporeo inferiore a 40 kg non sono stati inclusi nello studio clinico principale per CRSwNP

*Fare riferimento al RCP, la Tabella 1 per la conversione dalla dose a numero di flaconcini e le Tabelle 2 e 3 per la determinazione della dose. Ai pazienti i cui livelli di IgE basali o peso corporeo in chilogrammi non rientrano nei limiti delle tabelle dei dosaggi, Xolair non deve essere somministrato.

Validità del Piano terapeutico: _______ mesi

È opportuna una valutazione periodica, in accordo ai rispettivi RCP, sulla base della gravità della malattia del paziente e del livello di controllo dei sintomi e va considerata la sospensione del trattamento in caso di mancata risposta.

La validità massima del Piano Terapeutico è di 12 mesi

Data____________________

Timbro e firma del medico prescrittore

____

22A05434

DETERMINA 13 settembre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Sinestic», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 658/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 532/2007 del 18 giugno 2007 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano SINESTIC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 153 del 4 luglio 2007;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società Astrazeneca S.p.a. in data 19 luglio 2021 per una rinegoziazione del medicinale «Sinestic» (budesonide e formoterolo fumarato diidrato);

Vista la disponibilità manifestata dalla Astrazeneca S.p.a. a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale relativamente al medicinale «Sinestic» (budesonide e formoterolo fumarato diidrato);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta dell'8-11 febbraio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 20-22 aprile 2022;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei
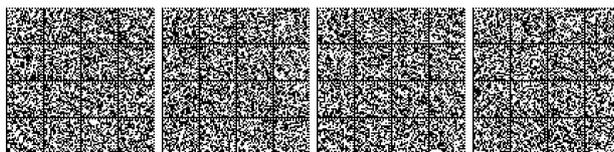
medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale «Sinestic» (budesonide e formoterolo fumarato diidrato) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione

Per «Sinestic», 160 microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione:

asma:

«Sinestic» è indicato negli adulti, negli adolescenti (dai 12 anni in *su)*, per il regolare trattamento dell'asma quando l'uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria e ß2-adrenorecettori agonisti a lunga durata d'azione) è appropriato in:

pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con ß2 adrenorecettori agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno».

o

pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con ß2- adrenorecettori agonisti a lunga durata d'azione.

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO):

«Sinestic» è indicato negli adulti di età uguale o superiore ai 18 anni, per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave con volume espiratorio forzato in 1 secondo (FEV1) <50% del normale e storia di ripetute riacutizzazioni, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione.

Per «Sinestic», 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione:

asma:

«Sinestic» è indicato negli adulti e negli adolescenti di età compresa tra i 12-17 anni, per il regolare trattamento dell'asma quando l'uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria e ß2-adrenorecettore agonista a lunga durata d'azione) è appropriato in:

pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con ß2-adrenorecettori agonisti a breve durata d'azione usati «al bisogno»

o

pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con ß2-adrenorecettori agonisti a lunga durata d'azione.

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO):

«Sinestic» è indicato negli adulti, di età uguale o superiore ai 18 anni, per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO grave (FEV1 (volume espiratorio forzato al 1° secondo) < 50% del normale) e storia di ripetute riacutizzazioni, con sintomi significativi nonostante la terapia regolare con broncodilatatori a lunga durata d'azione.

Confezioni:

«Sinestic Turbohaler 320 mcg/9 mcg/inalazione, polvere per inalazione» 1 inalatore da 60 dosi - A.I.C. n. 035260215 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

primi dodici mesi di validità dell'accordo:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 37,81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 62,41;

successivi dodici mesi di validità dell'accordo:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 34,97;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 57,72;

nota AIFA: 99 limitatamente all'indicazione BPCO;

«Sinestic Turbohaler 160 mcg/4,5 mcg/inalazione, polvere per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi - A.I.C. n. 035260064 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

primi dodici mesi di validità dell'accordo:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 37,06;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 61,16;

successivi dodici mesi di validità dell'accordo:

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 34,87;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 57,55;

nota AIFA: 99 limitatamente all'indicazione BPCO.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sinestic» (budesonide e formoterolo fumarato diidrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05435

DETERMINA 13 settembre 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Replagal», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 666/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il decreto n. 179/2002 del 15 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002, recante regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Replagal - algasidasi alfa» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali;

Vista la domanda presentata in data 16 dicembre 2020 con la quale la società Shire Human Genetic Therapies AB ha risposto alla richiesta di rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Replagal» (agalsidasi alfa);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 novembre 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 e 20-22 giugno 2022;

Vista la delibera n. 35 del 28 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale REPLAGAL (agalsidasi alfa) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Replagal» è indicato come terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di malattia di Fabry (carenza di a-galattosidasi A).

Confezione:

«1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino uso endovenoso - A.I.C. n. 035373012/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.705,08 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.814,06.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: dodici mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Replagal» (agalsidasi alfa) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 settembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A05436

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ketorolac trometamina, «Lixidol».

Estratto determina AAM/PPA n. 669/2022 del 7 settembre 2022

È autorizzata la seguente variazione:

modifiche dei paragrafi 2; 4.3; 4.4; 4.6 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo ed etichette per aggiornamento delle informazioni di sicurezza. Allineamento alle versioni correnti del QRD *template* e della linea guida eccipienti. Modifiche editoriali minori,

per il medicinale LIXIDOL A.I.C. 027257, per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Atnahs Pharma Netherlands BV, con sede legale e domicilio fiscale in Copenhagen Towers, Ørestads - Boulevard 108, 5.TV - DK-2300 - Danimarca.

Codice pratica: VN2/2021/251.

Gli stampati corretti ed approvati solo allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A05382

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Ispagula seme, Ispagula cuticola e Senna frutto, «Agiolax».

Estratto determina AAM/PPA n. 671/2022 del 7 settembre 2022

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

n. 3 tipo II C.I.4 - Modifica stampati per adeguamento al CCDS del 9 febbraio 2021: paragrafi 1, 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.4, 6.5, 8 del RCP; paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del foglio illustrativo, sezioni 1, 2, 4, 11, 15, 16, 17 e 18 del confezionamento primario di «Agiolax» granulato in contenitore (025; 013; 037), sezioni 1, 2, 4, 15, 16, 17 e 18 del confezionamento secondario di «Agiolax» granulato in bustine (049) e sezioni 1, 2, 3, 4 e 15 del confezionamento primario di «Agiolax» granulato in bustine (049)

per il medicinale AGIOLAX, nelle seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio, la cui descrizione viene modificata, secondo la lista dei termini *standard* della farmacopea europea:

da:

granulato - barattolo 100 g - A.I.C. n. 023714025;

granulato - barattolo 250 g - A.I.C. n. 023714013;

granulato - barattolo 400 g - A.I.C. n. 023714037;

granulato - 6 bustine g - A.I.C. n. 023714049;

a:

«granulato», 1 contenitore in carta/Al da 100 g - A.I.C. n. 023714025;

«granulato», 1 contenitore in carta/Al da 250 g - A.I.C. n. 023714013;

«granulato», 1 contenitore in carta/Al da 400 g - A.I.C. n. 023714037;

«granulato in bustina", 6 bustine in carta/Al/PE da 5 g -A.I.C. n. 023714049.

Titolare A.I.C.: Viatris Healthcare Limited con sede legale in Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublino 15, Dublino, Irlanda.

Codice pratica: VN2/2021/165.

Gli stampati corretti ed approvati solo allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A05383

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Placentex»

Estratto determina AAM/PPA n. 673/2022 del 7 settembre 2022

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

variazione tipo 1B: B.I.z) - B. Modifiche qualitative B.I Principio attivo *z)* altro - aggiornamento del modulo 3.2.S

per il medicinale PLACENTEX per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

«Placentex» 5,625 mg/3 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 004905129;

«Placentex» 2,25 mg/3 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 004905156;

«Placentex» 0,08% crema - A.I.C. n. 004905131;

«Placentex» 0,75 mg/3 ml soluzione cutanea - A.I.C. n. 004905143;

«Placentex» 0,75 mg/ml collirio, soluzione - A.I.C. n. 004905117.

Titolare A.I.C.: Mastelli S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Bussana Vecchia, 32 - CAP 18038 Sanremo - Imperia, codice fiscale n. 00069630085.

Codice pratica: VN2/2021/272.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A05384

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fattore VIII di coagulazione del sangue umano liofilizzato, «Fanhdi».

Estratto determina AAM/PPA n. 675/2022 del 7 settembre 2022

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

B.II.b.1.c) «Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi», B.II.b.1.a) «Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito; sito di confezionamento secondario»,

Aggiunta di un sito produttivo alternativo per la produzione del prodotto finito: Grifols Biologicals LLC, 5555 Valley Boulevard, Los Angeles, California 90032, USA (fasi svolte: produzione, controllo di qualità, confezionamento primario e secondario).

per il medicinale «FANHDI» (A.I.C. 033866) per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols S.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parets del Vallès-Barcellona, Poligono Levante - Calle Can Guasch, 2, c.a.p. 08150, Spagna.

Codice pratica: VN2/2021/109.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A05385

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lattulosio Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 684/2022 del 7 settembre 2022

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

grouping n. 2 tipo II C.I.4; 1 tipo IB C.I.2.A; n. 1 tipo IA B.C.1.z; n. 1 tipo IB B.IV.1.a.1

Modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette adeguamento al CCDS, al medicinale di riferimento (Laevolac), allo PSUSA 00001821/202105 e aggiunta del bicchiere dosatore per il medicinale LATTULOSIO MYLAN GENERICS, nella seguente confezione autorizzata all'immissione in commercio, la cui descrizione viene modificata, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea:

da:

A.I.C.: 029114016 «66,7 g/100 ml sciroppo»

a:

A.I.C.: 029114016 - «66,7 g/100 ml sciroppo», flacone in vetro da 200 ml con bicchiere dosatore.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano - codice fiscale 13179250157

Codici pratiche: VN2/2020/322, N1B/2017/1555, N1A/2022/873, N1B/2022/524

Gli stampati corretti ed approvati solo allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A05386

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di salbutamolo/ipratropio bromuro, «Sosaria».

Estratto determina AAM/PPA n. 686/2022 del 14 settembre 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/1681.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. con sede legale in Via Licinio, 11, 22036 Erba, Como, codice fiscale 00232040139.

medicinale: SOSARIA.

confezione «3,75 mg/ml + 0,75mg/ml soluzione per nebulizzatore e per uso orale» 1 flacone da 15 ml - A.I.C. 039303019

alla società Lanova farmaceutici S.R.L. con sede in Via Conca d'Oro, 212, 00141 Roma, codice fiscale 03778700710.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05387

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di citalopram bromidrato, «Frimaind».

Estratto determina AAM/PPA n. 687/2022 del 14 settembre 2022

Trasferimento A.I.C.: AIN/2022/1692.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società SO.SE.Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini con sede in Via dei Castelli Romani, 22, 00071 Pomezia, Roma, codice fiscale 01163980681.

Medicinale: FRIMAIND.

Confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse

A.I.C. 036143016

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse

A.I.C. 036143028

«40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone in vetro con tappo contagocce da 15 ml

A.I.C. 036143055

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale in Via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05388

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di complesso gluconato ferrico sodico, «Ferlixit».

Estratto determina AAM/PPA n. 688/2022 del 14 settembre 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni:

worksharing di variazione tipo II C.I.4), aggiornamento degli stampati al fine di armonizzare le informazioni di sicurezza relative ai paragrafi 4,6, 4.8 e 4.9 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo in accordo al *Core Labelling* (CCSI);

grouping di una variazione tipo IA C.I.11.a) e una variazione tipo IAin C.I.12), eliminazione della condizione di condurre un PASS per caratterizzare ulteriormente i problemi di sicurezza sulle reazioni di ipersensibilità e conseguente eliminazione, dal Riassunto delle caratteristiche del prodotto e dal foglio illustrativo, del triangolo nero e della relativa frase sul monitoraggio, relativamente al medicinale FERLIXIT

A.I.C. n. 021455023 - «62,5 mg/5 ml soluzione per uso orale e uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2021/176-N1A/2021/1979.

Titolare di A.I.C.: Sanofi S.r.l. (codice fiscale 00832400154), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158, Milano, Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05389

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di xilometazolina cloridrato e dexpantenolo, «Actifed Decongestionante Lenitivo».

Estratto determina AAM/PPA n. 689/2022 del 14 settembre 2022

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale ACTIFED DECONGESTIONANTE LENITIVO (A.I.C. 049325) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia.

A.I.C.: 049325018 - «1 mg/50 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone in HDPE da 10 ml con pompa dosatrice e attivatore.

N. 1 variazione di Tipo II, C.I.z: Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza - medicinali per uso umano e veterinario - Altra variazione.

A seguito della conclusione della procedura RUP LV/H/0148/002/E/001 si autorizzano le modifiche dei paragrafi n. 2 e 3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2021/181.

Numero procedura: LV/H/0148/002/II/017.

Titolare di A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a. (codice fiscale 00407560580).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A05390

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. (Legge di contabilità e di finanza pubblica). [1] [2] [3]

L'elenco è compilato sulla base delle norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea – SEC2010), nonché delle definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. I criteri utilizzati per la classificazione delle unità sono di natura statistico–economica. I raggruppamenti istituzionali hanno esclusivamente la funzione di facilitare la lettura dell'elenco.

Elenco delle Amministrazioni pubbliche

Amministrazioni centrali

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri[4]

Agenzie fiscali

Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Agenzia delle Entrate

Enti di regolazione dell'attività economica

Agenzia italiana del farmaco – AIFA
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S.
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL[5]
Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie – AGE.CONTROL S.p.a.
Agenzia per l'Italia digitale – AGID
Agenzia per la coesione territoriale[6]
Agenzia per la cybersicurezza nazionale - ACN
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA
Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA[7]
Ente nazionale per il microcredito
Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.
Ispettorato nazionale del lavoro[8]
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN

Enti produttori di servizi economici

Agenzia delle entrate - Riscossione[9]
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo[10]
Agenzia nazionale per il turismo – ENIT
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.
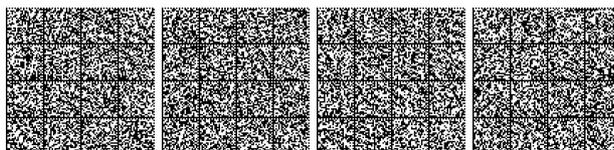
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE
Amministrazione degli archivi notarili
Anas S.p.a.
ANPAL Servizi S.p.a.[11]
Armamenti e aerospazio S.p.a. in liquidazione
Asset Management Company S.p.a. – AMCO
Buonitalia S.p.a. in liquidazione
Concessionaria servizi informativi pubblici – CONSIP S.p.a.
Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.a.
Consorzio Infomercati in liquidazione
Difesa Servizi S.p.a.
Enea Tech e Biomedical
Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
Ente nazionale risi[12]
Equitalia Giustizia S.p.a.
Eutalia
Fintecna S.p.a.
FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio – Invimit S.p.a.[13]
Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL
Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti – S.p.a. – In breve RAM Logistica Infrastrutture e trasporti – S.p.a.
Rete Ferroviaria Italiana – Società per azioni in sigla RFI S.p.a.
Ricerca sul sistema energetico RSE S.p.a.
Società generale d'informatica – SOGEI S.p.a.
Società Gestione Impianti Nucleari – SOGIN S.p.a.
Società Italiana Traforo Gran San Bernardo – SITRASB S.p.a.
SOGESID S.p.a.
Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.a.
Tunnel Euralpin Lyon-Turin[14]

Autorità amministrative indipendenti

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR
Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA
Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – AGIA
Autorità nazionale anticorruzione – ANAC
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Garante per la protezione dei dati personali – GPDP

Enti a struttura associativa

Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI
Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti – ANEA
Centro Interregionale per i Sistemi Informatici Geografici e Statistici in liquidazione – CISIS
Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – FEDERBIM
Unione delle Province d'Italia – UPI
Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – UNIONCAMERE
Unione Nazionale Comuni Comunità Enti montani – UNCEM

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Accademia della Crusca
Agenzia nazionale per i giovani
Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione
Ales – Arte lavoro e servizi S.p.a.
Associazione della Croce Rossa italiana – CRI[15]
Comitato Italiano Paralimpico – CIP
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI
Ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa[16]

Fondazione Biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC
Fondazione Centro internazionale radio medico – CIRM
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia – CSC
Fondazione Festival dei Due Mondi
Fondazione La biennale di Venezia
Fondazione La quadriennale di Roma
Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo
Fondo edifici di culto
Cinecittà S.p.a.
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà – INMP
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Museo storico della liberazione
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Scuola archeologica italiana di Atene
Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS
Sport e salute S.p.a.
Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)

Enti e Istituzioni di ricerca

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA
Agenzia spaziale italiana – ASI
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA[17]
Elettra Sincrotrone Trieste S.c.p.a.
Fondazione Centro ricerche marine
Fondazione Human Technopole
Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT
Istituto italiano di studi germanici
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM
Istituto nazionale di astrofisica – INAF
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE
Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM
Istituto nazionale di statistica – ISTAT
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI
Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche – INAPP
Istituto Pasteur Italia – Fondazione Cenci Bolognetti
Istituto superiore di sanità – ISS
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA
Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi
Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli

Istituti zooprofilattici sperimentali

Amministrazioni locali

Regioni e province autonome[18]
Province e città metropolitane
Comuni
Comunità montane
Unioni di comuni
Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario
Agenzie ed enti regionali del lavoro
Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
Agenzie regionali sanitarie e aziende ed enti di supporto al SSN
Enti di governo dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)
Autorità di sistema portuale
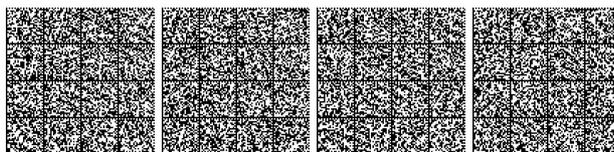
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
Aziende sanitarie locali
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali
Consorzi di bacino imbrifero montano
Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette[19]
Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo

Agenzie ed enti per il turismo

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara S.c.r.l.
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata
Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica della Provincia di Bergamo S.c.r.l.
Agenzia Regionale del Turismo – Pugliapromozione
Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo della Campania – Turismo Campania[20]
Agenzia Regionale per la Promozione Turistica In Liguria
Alexala Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria S.c.p.a.
APT Servizi S.r.l.
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo delle Isole di Ischia e di Procida
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Amalfi
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Capri
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Castellammare di Stabia
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Cava dei Tirreni
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Maiori
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Paestum
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Positano
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pozzuoli
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Ravello
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Salerno
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Sorrento – Sant'Agnello
Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Vico Equense
Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo di Napoli
Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli
Azienda di Cura Soggiorno e Turismo di Merano
Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia in liquidazione
Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano
Azienda per il Turismo Valsugana Società Cooperativa
Azienda Turistica Campione d'Italia
Azienda Turistica Locale del Cuneese "Valli Alpine e Città d'arte" S.c.r.l.
Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli
Destination Management Organization – DMO Turismo Piemonte S.c.r.l.
Destinazione Turistica Emilia
Destinazione Turistica Romagna
Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.
Ente Provinciale del Turismo di Benevento
Ente Provinciale del Turismo di Campobasso
Ente Provinciale del Turismo di Caserta
Ente Provinciale del Turismo di Isernia
Ente Provinciale del Turismo di Salerno
Ente Provinciale per il Turismo Avellino
Ente Provinciale per il Turismo di Napoli
Ente turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l
Office Regional Du Tourisme
Promoturismofvg
S.T.L. Terre di Portofino S.c.r.l. in liquidazione
Toscana Promozione Turistica[21]
Turismo Torino e Provincia S.c.r.l.
Vicenza è – Convention and Visitors Bureau
Visit Brescia S.c.r.l.
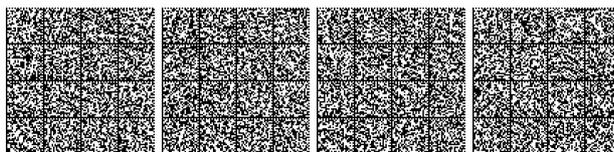
Agenzie ed enti regionali e provinciali per la formazione, la ricerca e l'ambiente

Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro – AFOL metropolitana[22]
Agenzia Provinciale per l’Istruzione e la Formazione Professionale, l’Orientamento e l’Impiego di Matera
Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza – ARIC[23]
Agenzia Regionale per la Lingua Friulana – ARLeF
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente – ARPA Puglia
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna – ARPAE
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Molise – ARPA MOLISE
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche – ARPAM
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio – ARPA LAZIO
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania – ARPAC
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – ARPAT
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata – ARPAB
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia – ARPA SICILIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure – ARPAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia – ARPAFVG
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte – ARPA Piemonte
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna – ARPAS
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente dell’Umbria – ARPA UMBRIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta – ARPAVDA
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Puglia – ARTI
Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo
Agenzia Regionale Sardegna Ricerche
Agenzia Umbria Ricerche
Agris Sardegna – Agenzia per la Ricerca in Agricoltura
ARPACAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria
Centro di Istruzione e Formazione Professionale del Piambello
Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – Crs4 S.r.l.
Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato – C.I.A.P.I.
Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – Cefpas
Ires – Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte
Istituto Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa – I.P.R.A.S.E
Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – I.P.R.E.S.
Istituto Regionale del Vino e dell’Olio
Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia
Istituzione Formativa della Provincia di Rieti
Laore Sardegna
Polis Lombardia – Istituto Regionale per il supporto alle politiche della Lombardia
Porto Conte Ricerche S.R.L.

Autorità di bacino del distretto idrografico

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali

Consorzi tra amministrazioni locali[24]

Agenzia della Mobilità Piemontese
Associazione Asilo Nido Saint Christophe – Quart – Brissogne
Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale – Consorzio per i Servizi Alla Persona – A.I.P.E.S.
Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori
Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla
Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo Endine e Moro
Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
Azienda Consorziale Forestale Trento – Sopramonte
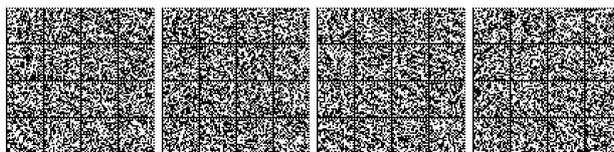
Azienda Intercomunale Difesa Ambiente A.I.D.A.
Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio-Brianza
Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale Cremonese
Azienda Speciale Consortile per i Servizi Alla Persona di Rezzato
Azienda Speciale Consortile per la Gestione Associata delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito Territoriale A1
C.I.S.A.S. Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale
C.I.S.S.A. Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Pianezza
Cisa12 Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Nichelino
CISS Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Chivasso
Co.Ge.Ca Consorzio per la Gestione di un Canile
Co.Ge.Sa. Consorzio per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali
Coeso – Società della Salute delle zone Amiata grossetana, Colline metallifere e Area grossetana
Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo
Consorzio Ambito Territoriale 3 Ausl Br1
Consorzio Attività Produttive – Aree e Servizi
Consorzio Brianteo – Villa Greppi
Consorzio Coralp per gli Studi Universitari e la Formazione Avanzata nel Friuli Montano e nell’Arco Alpino Orientale
Consorzio dei Comuni del Cassinate per la Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali
Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia
Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5 – Regione Campania
Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell'ambito Territoriale C08
Consorzio dei Servizi Sociali "Vallo di Lauro - Baianese"
Consorzio del Parco Grugnotorto Villoresi – in liquidazione
Consorzio della Valbossa
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Consorzio di Metanizzazione Pre-Serre
Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino
Consorzio di Polizia Locale Valle Agno
Consorzio Due Giare
Consorzio Ennese Universitario
Consorzio Erbese Servizi Alla Persona
Consorzio IANUA
Consorzio Impegno Sociale
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – C.I.S.S. di Pinerolo
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – CISS Ossola
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali – C.I.S.AS
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali – C.I.S. di Ciriè
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali – C.I.S.S. 38
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino
Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona – Novi Ligure
Consorzio Intercomunale di Servizi C.I. di S.
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali dell'Ovest – Ticino
Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio Assistenziali
Consorzio Intercomunale Pubblici Servizi Tindari – Nebrodi
Consorzio Intercomunale Servizi Ischia in Liquidazione
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Biellese Orientale – Cissabo
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Caluso
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali I.R.I.S.
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali-Zona Cusio
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. – Tortona
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. 31
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. di Gassino Torinese
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa – Val Sangone
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale C.I.S.A. – Asti Sud
Consorzio Intercomunale Sviluppo Economico Soresina con sigla C.I.S.E. in liquidazione
Consorzio Intercomunale Valle dell’Halaesa
Consorzio Isontino Servizi Integrati
Consorzio Lago di Bracciano
Consorzio Monviso Solidale
Consorzio Oltrepò Mantovano
Consorzio Ovest Solidale
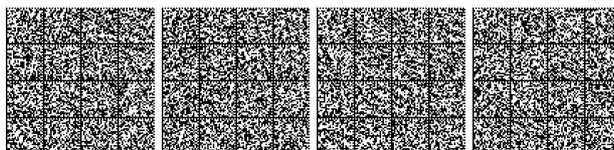
Consorzio per i Servizi Sociali del Distretto di Pavia
Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Chierese
Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese
Consorzio per il Servizio di Assistenza ai Servizi Sociali fra i Comuni di Albizzate e Solbiate Arno
Consorzio per il Welfare Integrato dell’Ambito A02
Consorzio per la Gestione del Servizio Gas Metano nella Valle dell’Aso in liquidazione
Consorzio per la Gestione dell’Osservatorio Ambientale
Consorzio per la Gestione degli Interventi e dei Servizi Sociali del Distretto Socio-Sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea
Consorzio per la Gestione delle Biblioteche Comunali degli Ardenti e Provinciale Anselmo Anselmi di Viterbo
Consorzio per la Promozione delle Attività Universitarie del Sulcis Iglesiente – Consorzio AUSI
Consorzio Universitario Nuorese – Consorzio per la Promozione Studi Universitari nella Sardegna Centrale
Consorzio per la Realizzazione del Sistema Integrato Welfare – Ambito di Poggiardo
Consorzio per la Realizzazione del Sistema Integrato Welfare ATS BR4
Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente Torino – COREP TORINO
Consorzio per l'Assistenza Medico Psico-Pedagogica
Consorzio per l'Attività Socio Assistenziale – C.A.S.A.
Consorzio per le Autostrade Siciliane
Consorzio per l'Incremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell'Università di Trieste
Consorzio per l'istituto Musicale Gaspare Spontini
Consorzio per l'Istituto per la Storia della Resistenza della Provincia di Alessandria
Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia
Consorzio Polizia Locale Alta Brianza – in liquidazione
Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest
Consorzio Rifiuti del Verbano Cusio Ossola - C.R.Vco
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali dell’Ovadese
Consorzio Servizi Sociali In.Re.Te.
Consorzio Servizi Sociali Pollino – Co.S.S.Po.
Consorzio Sistema Castelli Romani - Servizi Bibliotecari, Culturali e Turistici
Consorzio Sociale RI/1
Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni- Ambito S10
Consorzio Società della Salute Zona Pisana
Consorzio Socio Assistenziale Alba – Langhe – Roero
Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese
Consorzio Struttura Zerosei
Consorzio T.I.N.E.R.I. - Tutti Insieme Nessuno Resti Indietro
Consorzio Turistico “Sa Corona Arrubia “
Consorzio Turistico “Sa Perda e Iddocca”
Consorzio Universitario Archimede
Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa
Consorzio Universitario della Provincia di Trapani
Consorzio Universitario di Caltanissetta
Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino
Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale
Consorzio Universitario di Siracusa - Giovanni Paolo II
Consorzio Universitario Piceno
Enoteca Regionale del Monferrato Consorzio con Attività Esterna
Imera Sviluppo 2010 – Società Consortile A.R.L. – in liquidazione
Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Asti
Sistema Bibliotecario Consortile Antonio Panizzi
Società Consortile Patto Territoriale Appia Antica A.R.L. – in liquidazione
Società della Salute Alta Val di Cecina – Valdera
Società della Salute Amiata Senese e Valdorcia-Valdichiana Senese
Società della Salute Area Pratese
Società della Salute del Mugello
Società della Salute della Lunigiana
Società della Salute della Valdinievole
Società della Salute della Zona Alta Valdelsa
Società della Salute della Zona Fiorentina Nord-Ovest
Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria Versilia- in liquidazione
Società della Salute di Firenze
Società della Salute Empolese – Valdarno-Valdelsa

Società della Salute Pistoiese
Società della Salute Senese
Società della Salute Valli Etrusche
Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta
Un.I.Ver. – Università e Impresa Vercelli

Consorzi interuniversitari di ricerca

Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione Grandi Rischi
Consorzio Centro Biotecnologie Avanzate – C.B.A. in liquidazione
Consorzio CNISM in liquidazione
Consorzio Internazionale Astrofisica Relativistica – I.C.R.A.
Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli Nei Sistemi Biologici – C.I.R.C.M.S.B.
Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert
Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale di Studi su Agribusiness e Sostenibilità – I.N.A.S.
Consorzio Interuniversitario Italiano per l'Argentina – C.U.I.A.
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica – C.I.N.I.
Consorzio Interuniversitario per i Trapianti d'Organo
Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica
Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia – CINID
Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa – ICOOR
Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase – CSGI
Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine – C.I.R.M.M.P.
Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica – IU.NET
Consorzio Nazionale Interuniversitario per Le Scienze del Mare – CoNISMa
Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari – I.N.R.C.

Fondazioni lirico-sinfoniche

Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova
Fondazione Teatro Comunale di Bologna
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale
Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Fondazione Teatro Massimo di Palermo
Fondazione Teatro Regio di Torino

Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale[25]

Associazione Teatro di Roma
Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli
Centro Teatrale Bresciano
Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova
Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo
Ente Teatro di Rilevante Interesse Culturale Stabile della Città di Catania
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa
Fondazione Teatro della Toscana
Fondazione Teatro Metastasio di Prato[26]
Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria
Marche Teatro – S.c.r.l.
Teatro Biondo Stabile di Palermo
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni
Teatro Stabile di Bolzano
Teatro Stabile Sloveno

***Università e istituti di istruzione universitaria pubblici*[27]**

Altre amministrazioni locali

"Area 24 S.p.a." in liquidazione
A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.r.l.
A.C.C.C. – Assistenza Comunione Coesione Collegialità
A.I.S.A. S.p.a. Arezzo Impianti e Servizi Ambientali in liquidazione
A.M.A. - Azienda mobilità aquilana - Società per azioni
Abruzzo Progetti S.p.a.
Abruzzo Sviluppo, Società per azioni – Abruzzo Sviluppo S.p.a.
Acqua S.p.a. – Società per Azioni per l'approvvigionamento idrico in liquidazione
Aeroporto di Frosinone S.p.a. in liquidazione
Afragol@net S.r.l. unipersonale
Agenzia del Trasporto Pubblico del Bacino di Como Lecco e Varese
Agenzia Demanio Provinciale – Agentur Landesdomaene
Agenzia di programmazione integrata e coordinamento delle politiche territoriali in liquidazione
Agenzia forestale regionale – Umbria[28]
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna – Fo.Re.S.T.A.S[29]
Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO
Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell'area nolana – Società consortile per azioni
Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale S.r.l.
Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara S.r.l.
Agenzia Mobilità Romagnola – AMR S.r.l. Consortile
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ACP
Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale
Agenzia per l'Occupazione e lo Sviluppo dell'area Nord Barese-Ofantina – S.c.r.l. in liquidazione
Agenzia per la Protezione Civile – Agentur Fuer Bevoelkerungsschutz
Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e patologie connesse[30]
Agenzia regionale di protezione civile – Regione Abruzzo
Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma ARPS – Molise[31]
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Regione Emilia-Romagna
Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – Regione Puglia
Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)[32]
Agenzia Sarda delle Entrate
Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario – AVISP[33]
Airgest S.p.a.
Alba Service S.r.l.
Alto Adige Riscossioni S.p.a.
Amat Palermo S.p.a.
Amt Trasporti S.r.l in liquidazione
Arcadis – Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo
Area Stazione – Società di trasformazione urbana S.p.a.
Areale Bolzano – ABZ S.p.a.
Arexpo S.p.a.
Arroscia 2000 S.r.l. in liquidazione
Asco Holding S.p.a.
Asp Centro servizi alla persona di Ferrara
Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione
Associazione teatrale pistoiese
Aurora - Porto Turistico di Vieste S.p.a. in liquidazione
Authority – Società di trasformazione urbana S.p.a. in liquidazione
Autoporto A.S.I. SR S.p.a. in liquidazione
Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria
Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a.[34]
Autostrada Pedemontana Lombarda Società per azioni
Autostrada regionale Cispadana S.p.a.[35]
Azienda Calabria Verde[36]
Azienda di servizi alla persona Valsasino
Azienda forestale della Regione Calabria AFOR in liquidazione[37]
Azienda Isola
Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.a. – ARIA S.p.a.
Azienda servizi e promozione e gestione "PRO.GEST"
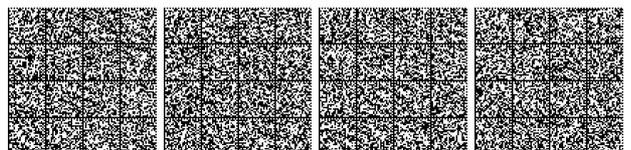
Azienda servizi per la cittadinanza “INSIEME” – Azienda speciale interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Azienda servizi sociali di Bolzano
Azienda Siciliana Trasporti S.p.a. – A.S.T. S.p.a.
Azienda Sociale Sud Est Milano – A.S.S.E.MI.
Azienda speciale “Aprilia multiservizi” in liquidazione
Azienda speciale multiservizi Pontecorvo
Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano
Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento – A.S.I.S.
Azienda speciale servizi Bassa Reggiana
Azienda speciale servizi cultura turismo e spettacolo Teatri di Civitanova
Azienda speciale servizi infanzia e famiglia – G.B. Chimelli
Azienda speciale Silvo Pastorale
Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.a.
Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.a. in liquidazione
Azienda teatro del Giglio A.T.G.
Azienda territoriale per i servizi alla persona - Ghedi (BS)
Azienda Trasporti di Messina in liquidazione
Borgo Servizi – A.S.B.S.
Brescia Infrastrutture S.r.l.
Brugnato Sviluppo S.r.l. in liquidazione
Brunate – S.r.l. in liquidazione
Carbosulcis S.p.a.
Carrodano Sviluppo S.r.l. in liquidazione
Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.
Cassa del Trentino S.p.a.
Cassa Regionale Credito Imprese Artigiane – CRIAS
Ce.Val.Co. – Centro per la Valorizzazione economica della Costa Toscana S.p.a. in liquidazione
Celestini S.r.l
“Centro Fieristico della Spezia” – S.r.l. in liquidazione
Centro pensioni complementari regionali Società per azioni – Pensplan Centrum S.p.a.
Centro servizi culturali S. Chiara
Città del fare – Agenzia locale di sviluppo dei comuni a nord-est di Napoli Società consortile per azioni – Città del fare S.c.p.a. in liquidazione
Comunità del bacino del lago di Bolsena – CO.BA.L.B. – S.p.a. in liquidazione
Comunità sociale Cremasca A.S.C.
Concessioni autostradali lombarde Società per azioni – CAL S.p.a.
Consorzio Bassa Sabina Acqua Peschiera
Consorzio Catania ricerche
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società cooperativa
Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera eoliana[38]
Consorzio di Ricerca Bioevoluzione Sicilia
Consorzio per il Festivalfilosofia[39]
Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro
Consorzio per la ricerca sanitaria – CORIS
Consorzio per lo sviluppo del Polesine (CONSVIPO) Azienda speciale
Consorzio per lo sviluppo dell'area Conca Barese Società consortile a responsabilità limitata
Consorzio Sociale Valle Dell'Irno – Ambito S6
Consorzio Trasporti Pubblici S.p.a. in liquidazione
Consorzio Villa Reale e parco di Monza
Coseca Società a responsabilità limitata in liquidazione – Coseca S.r.l. in liquidazione
Costruire insieme azienda speciale multiservizi
Cremasca Servizi S.r.l.
Cst – Sistemi sud – S.r.l.
Dedalo Ambiente AG.3 S.p.a. in liquidazione
E.P. Sistemi S.p.a. in liquidazione
Eboli Patrimonio S.r.l. – Società in liquidazione
Ecoambiente Salerno S.p.a.
Ecoemme S.p.a. in liquidazione
Elpis S.r.l. in liquidazione
Energia e Ambiente Lodigiana S.r.l. in liquidazione
Ente acque della Sardegna – ENAS
Ente Acque Umbre Toscane – EAUT[40]
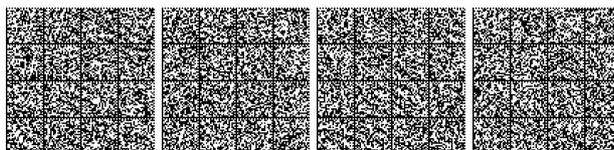
Ente autonomo regionale Teatro di Messina
Ente autonomo lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini
Ente di decentramento regionale di Gorizia
Ente di decentramento regionale di Pordenone
Ente di decentramento regionale di Trieste
Ente di decentramento regionale di Udine
Ente Olivieri
Ente regionale per il patrimonio culturale della regione Friuli-Venezia Giulia – ERPAC[41]
Ente regionale teatrale del Friuli Venezia-Giulia (E.R.T.)
Ente siciliano per la promozione industriale in liquidazione[42]
Ente Tutela Patrimonio ittico (ETPI)
Ente Zona Industriale Trieste – EZIT in liquidazione[43]
FB Servizi – S.r.l. in liquidazione
Feltrinaservizi S.r.l.
Fermo Gestione Immobiliare società per la gestione del patrimonio immobiliare del comune di Fermo Società a responsabilità limitata – Fermo gestione immobiliare S.r.l. – in liquidazione
Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. – F.E.R. S.r.l.
Ferrovienord Società per azioni[44]
Fi.R.A. S.p.a. (Finanziaria Regionale Abruzzese)
Finanziaria Città di Torino Holding Spa – FCT Holding S.p.a.
Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.a.
Finanziaria Regionale per lo sviluppo del Molise Finmolise S.p.a.
Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.
Fincalabra S.p.a.
Findolomiti Energia S.r.l.
Finmolise sviluppo e servizi S.r.l. in liquidazione
Finpiemonte S.p.a.
Follo Sviluppo S.r.l. in liquidazione
Fondazione Apulia Film Commission
Fondazione Bruno Kessler[45]
Fondazione Caorle città dello sport
Fondazione Centro internazionale di studi di architettura A. Palladio
Fondazione Centro studi Leon Battista Alberti
Fondazione Contrada Torino onlus
Fondazione Edmund Mach
Fondazione E.U.L.O. – Università di Brescia
Fondazione Ente Ville Vesuviane
Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio
Fondazione Film Commission Regione Campania
Fondazione Film Commission Torino Piemonte
Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste
Fondazione Giannino e Maria Galvagni Onlus
Fondazione Gran Paradiso – Grand Paradis
Fondazione Haydn di Bolzano e Trento
Fondazione Hub Innovazione Trentino - HIT
Fondazione i Teatri
Fondazione Lombardia Film Commission
Fondazione Lucana Film Commission
Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale
Fondazione Museo di fotografia contemporanea
Fondazione Museo storico del Trentino
Fondazione musicale Santa Cecilia
Fondazione Oderzo Cultura
Fondazione Orchestra sinfonica Siciliana
Fondazione per lo sport del comune di Reggio Emilia
Fondazione Politeama-città di Catanzaro
Fondazione Rossini Opera festival
Fondazione Sardegna Film Commission
Fondazione Studi universitari di Vicenza – FSU Vicenza
Fondazione Taormina Arte Sicilia
Fondazione Teatro comunale e auditorium – Bolzano
Fondazione trentina Alcide De Gasperi
Formigine Patrimonio S.r.l.

Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.a.
Funivie Molise S.p.a.
Galleria d’arte moderna e contemporanea Silvio Zanella
Ge.Se.Ma. Ambiente e Patrimonio S.r.l.
Geosport S.r.l. in liquidazione
Gestione governativa Ferrovia Circumetnea
Gestione Servizi Sociali Territoriali – Ge.S.S.Ter S.r.l.
Gestioni separate S.r.l. in liquidazione
Gran Sasso Teramano S.p.a. in liquidazione
Idm Suedtirol Alto Adige
IN.VA. S.p.a.
Iniziative ambientali S.r.l.
Iniziative produttive S.r.l. in liquidazione
Innovapuglia S.p.a.
Insiel – Informatica per il sistema degli enti locali S.p.a.
Institut Valdotain de l'artisanat de tradition
Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
Interporto Cervignano del Friuli S.p.a.
Interporto Marche S.p.a.
Interventi-geo ambientali S.p.a. – IGEA S.p.a.
Investiacatania S.c.p.a. in liquidazione
Investimenti S.p.a.
Istituto culturale cimbro/Kulturinstitut Lusèrn
Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/Istitut Cultural Ladin
Istituto culturale mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut
Istituto dei Ciechi “Opere riunite I. Florio – F. ed A. Salamone”
Istituto di cultura ladino Micurà De Rü/Istitut Ladin Micurà De Rü
Istituto incremento ippico per la Sicilia
Istituto per la promozione dei lavoratori IPL/Arbeitsförderungsinstitut - AFI
Istituto regionale per la floricoltura
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana – IRPET
Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive – Irsap [46]
Istituto regionale ville tuscolane – IRVIT
Istituto regionale ville venete
Istituto superiore regionale etnografico sardo – ISRES
Istituzione comunale Marsala Schola
It.city S.p.a.
Joniambiente S.p.a. in liquidazione
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA
Lameziaeuropa S.p.a.
Lazio Ambiente S.p.a. - Unipersonale
Laziocrea – S.p.a.
Lazio innova S.p.a.
Le tre pievi servizi sociali Alto Lario
Leonia S.p.a.
Levante Sviluppo S.p.a. in liquidazione
Levanto Waterfront S.r.l. in liquidazione
Lido di Riva del Garda S.r.l. – Società di partecipazioni
Ligurcapital S.p.a. – Società per la capitalizzazione della piccola e media impresa
Liguria Digitale S.p.a.
Livorno Reti ed Impianti S.p.a. in liquidazione
Lucca holding S.p.a.
Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.a. in liquidazione
Mercato Agricolo – Alimentare – Bari – Società consortile a r.l. – M.A.A.B. S.c.r.l.
Metropoli Est S.r.l. in liquidazione
Modica multiservizi S.r.l. in liquidazione
Molise dati – società informatica molisana S.p.a.
Morenica S.r.l.
Mornago patrimonio e servizi S.r.l. in liquidazione
Municipale di Fino Mornasco S.r.l. in liquidazione
Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto – MART
Museo degli usi e costumi della gente trentina

Museo delle Scienze di Trento
Napoli holding S.r.l.
Notaresco Patrimonio S.r.l., in liquidazione
Notaresco Sociale S.r.l., in liquidazione
Oplonti Multiservizi S.p.a. in liquidazione
Ottana sviluppo – Società consortile per azioni – in fallimento
Palacongressi S.p.a. in liquidazione
Parco tecnologico Val Bormida S.r.l.
Parma Infrastrutture S.p.a.
Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini P.M.R. S.c.r.l.
Pedemontana sociale azienda territoriale per i servizi alla persona
Pescarainnova S.r.l.
Piceno Sviluppo - Società consortile A. r. l. in liquidazione
Porto di Maiori S.p.a. in liquidazione
Progetto Carrara S.r.l. in liquidazione
Società per le iniziative di recupero dei centri storici, dei beni architettonici, ambientali e per il turismo - Laocoonte - Società consortile per azioni – Progetto Laocoonte S.c.p.a.
Programma Casa S.r.l.
Puglia sviluppo S.p.a.
Puglia valore immobiliare Società di cartolarizzazione – S.r.l.
Quadrilatero Marche – Umbria Società per azioni in breve “Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.”
RAS - Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano
Reggio Emilia Fiere S.r.l. in liquidazione
Retesalute – Azienda speciale in liquidazione
Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane S.p.a. – Resais S.p.a.
Risorsa Sociale Gera d'Adda azienda speciale consortile in breve Risorsa Sociale Gera D’Adda
Risorse Sabine – Società a responsabilità limitata in liquidazione
Rocca Brivio Sforza S.r.l. in liquidazione
S.p.a. Immobiliare - Fiera di Brescia
SAN.IM. S.p.a.
Sant’Andrea servizi S.r.l.
Sardegna it S.r.l.
Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana
Selfin S.r.l.- Selfin Gmbh
Servizi e Sviluppo del Territorio S.r.l. Società compartecipata dai Comuni di Laviano e Santomenna
Servizi Idrici Astigiano Monferrato, Società consortile a responsabilità limitata (siglabile “SIAM S.c.a.r.l.” con o senza punti di interpunzione)
Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.
SI.S.E. – Siciliana Servizi Emergenza S.p.a. unipersonale in liquidazione
Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a. – “in liquidazione”
Sienergia S.p.a. in liquidazione
SIMETO Ambiente S.p.a. in liquidazione
Sispi - Sistema Palermo Innovazione S.p.a.
Sistemi Territoriali S.p.a.
S.M.A. Sistemi per la meteorologia e l’ambiente Campania S.p.a. – In sigla S.M.A. Campania S.p.a.
SMEA Società Maceratese per l’Ecologia e l’Ambiente S.r.l.
Società Alberghiera Lucana – S.A.L. S.r.l. in liquidazione
SASA S.p.a.
Società Caltanissetta Service in house providing S.r.l.
Società Consortile Energia Toscana, Società Consortile a responsabilità limitata
Società Consortile Matese per l'Occupazione S.p.a. in liquidazione
Società Consortile per la programmazione negoziata e lo sviluppo dell’Anglona a responsabilità limitata in breve” Agenzia di sviluppo per l’Anglona Soc. Cons. r.l “.
Società Consortile Trigno-Sinello a responsabilità limitata, in sigla Trigno-Sinello Soc. Cons. A.r.l.
Società degli Interporti Siciliani S.p.a.
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. – S.C.R. - Piemonte S.p.a.
Società di Salsomaggiore S.r.l. in liquidazione
Società Finanziaria Regione Sardegna – S.p.a.[47]
Società Idroelettrica Le Chatelet S.r.l. in sigla Le Chatelet S.r.l.
Società Immobiliare Nuove Terme di Castellammare di Stabia S.p.a. abbreviata “S.I.N.T. S.p.a.” in liquidazione
Società Interportuale Frosinone S.p.a. in liquidazione – in fallimento
Società per azioni Autostrade Centro Padane

Società per azioni Autostrada del Brennero – Autobrennero S.p.a. o Autostrada del Brennero S.p.a. – Brennerautobahn A.G.[48]
Società per Cornigliano S.p.a.
Società per la Logistica Merci S.p.a. in sigla S.L.M. S.p.a. in liquidazione
Società per la promozione industriale del Nord Sardegna Società consortile per azioni – "Promin S.C.P.A." in liquidazione
Società per la realizzazione delle metropolitane della città di Roma A R.L. – Roma Metropolitane S.R.L. in liquidazione
Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.P.A. in liquidazione
Società Regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria – Sviluppumbria S.p.a.
Società Riscossioni S.p.a. siglabile Soris S.p.a.
Solgas immobili S.r.l. - in liquidazione
Soncino Sviluppo Società a Responsabilità Limitata in liquidazione
Soprip S.r.l. in liquidazione
Spedia S.p.a. in liquidazione
SRM – Società Reti e Mobilità S.r.l.
Stazione Consorziale Sperimentale di granicoltura per la Sicilia
Stazione Sperimentale per l'industria delle Pelli e delle Materie Concianti S.r.l.
Strutture Trasporto Alto Adige - S.p.a.
Sviluppo Basilicata - Società per Azioni
Sviluppo Campania S.p.a.
Sviluppo Pezzo S.r.l.
Sviluppo Santhià S.r.l. in liquidazione
Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna – S.Te.P.Ra. S.c. mista a responsabilità limitata
Tempi Agenzia S.r.l.
Terme di Agnano S.p.a. In liquidazione
Terme di Fogliano S.p.a. in liquidazione
Terme di Sciacca S.p.a. in liquidazione
Terra di Brindisi S.r.l. in liquidazione
Tirreno Ecosviluppo 2000 Società consortile a r.l.
Tirrenoambiente S.p.a. in liquidazione
Trasporti Marittimi Salernitani – S.p.a. – e con sigla "T.M.S.- S.p.a." in liquidazione
TREGAS – Trentino Reti Gas S.r.l.
Trentino Riscossioni S.p.a.
Trentino Trasporti S.p.a.
Umbria Servizi Innovativi S.p.a. in liquidazione
Urbania S.p.a. in liquidazione
UTC immobiliare e servizi – Società consortile a responsabilità limitata – Società in liquidazione
Valdarno Sviluppo S.p.a. in liquidazione
Valdaro S.p.a. in liquidazione
Vallo di Lauro Sviluppo S.p.a., in liquidazione
Valoreimmobiliare S.r.l.
VCO Servizi S.p.a. - in liquidazione
Veneto Acque S.p.a.
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione
Veneto Strade S.p.a.
Veneto Sviluppo S.p.a.[49]
Venice Newport Container and Logistics S.p.a.
Viareggio Porto S.r.l. in liquidazione
Vocem S.r.l. in liquidazione
Zona industriale tecnologica e artigianale cittadellese S.p.a. in liquidazione

Enti nazionali di previdenza e assistenza

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti
Cassa nazionale del notariato
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI

Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – ENPAB
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti – ENPAF
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari – ENPAV
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi – ENPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM
Fondazione ENASARCO
Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – Fondazione ENPAIA[50]
Fondazione Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI[51]
Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi – FASC
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL
Istituto nazionale previdenza sociale – INPS[52]

---

[1] Nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) sulle questioni interpretative pregiudiziali proposte con le ordinanze nn. 5/2021/RIS e 6/2021/RIS, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la Corte dei Conti ha disposto la sospensione del giudizio di merito nei ricorsi avverso l'inclusione nell'Elenco pubblicato dall'Istat nel 2021 (in G.U. n. 234/2021) azionati dalle seguenti unità:

- Ente Nazionale Risi (Dispositivo di udienza del 15 giugno 2022 con il quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Consorzio per il Festivalfilosofia (Dispositivo di udienza del 15 giugno 2022 con il quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Autostrada del Brennero (Dispositivo di udienza del 20 luglio 2022 con il quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato)
- Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. (Dispositivo di udienza del 20 luglio 2022 con il quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Autostrada Regionale Cispadana S.p.a. (Ordinanza n. 15/2022/RIS con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Fondazione Teatro Metastasio (Dispositivo di udienza del 20 luglio 2022 con il quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato).

[2] Nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) sulle questioni interpretative pregiudiziali proposte con le ordinanze nn. 5/2021/RIS e 6/2021/RIS, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la Corte dei Conti ha disposto la sospensione del giudizio di merito nei ricorsi avverso l'inclusione nell'Elenco pubblicato dall'Istat nel 2020 (in G.U. n. 242/2020 e rettificato in G.U. n. 274/2020) azionati dalle seguenti unità:

- Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio – Invimit S.p.a. (Ordinanza n. 10/2021/RIS, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato)
- Ferrovienord Società per azioni (Ordinanza n.5/RIS/2021, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Federazione Italiana Triathlon (FITRI) (Ordinanza n. 6/2021/RIS, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco);
- Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.a. (Ordinanza n. 12/2021/RIS con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Autostrada Regionale Cispadana S.p.a. (Ordinanza n. 11/2021/RIS con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Autostrada del Brennero S.p. a (Ordinanza n.14/2021/RIS, con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato).
- Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'est Europeo - Finest S.p.a. (Ordinanza n. 2/2022/RIS del 21 gennaio 2022 con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Società Finanziaria Regione Sardegna – S.p.a. (Sentenza-Ordinanza n. 2/2022/RIS dell'11 marzo 2022 con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Veneto Sviluppo S.p.a. (Sentenza-Ordinanza n. 3/2022/RIS dell'11 marzo 2022 con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Finanziaria Regionale Valle d'Aosta – Finaosta S.p.a. (Sentenza-Ordinanza n. 24/2021/RIS del 22/12/2021, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Finlombarda S.p.a. (Sentenza-Ordinanza n. 25/2021/RIS del 22/12/2021, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Società GEPAFIN – Garanzia Partecipazioni e Finanziamenti S.p.a. (Sentenza-Ordinanza n. 26/2021/RIS del 22/12/2021, con la quale la Corte dei Conti ha accolto la richiesta di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato);
- Trentino Sviluppo S.p.a. (Ordinanza 13/2021/RIS del 14 ottobre 2021 con la quale la Corte dei Conti ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'Elenco impugnato).

[3] Si segnala che la Corte dei Conti ha disposto l'accoglimento di ricorsi avverso l'inclusione nell'Elenco pubblicato nel 2019 (G.U. n. 229/2019) azionati dalle seguenti unità:

- Acquirente Unico S.p.a. in forma abbreviata AU S.p.a. (Sentenza n. 14/2020/RIS);
- Federazione italiana bocce (FIB) (Sentenza n. 23/2020/RIS);
- Federazione italiana danza sportiva (FIDS) (Sentenza n. 7/2020/RIS);
- Federazione italiana golf (FIG) (Sentenza n. 21/2020/RIS);
- Federazione italiana nuoto (FIN) (Sentenza n. 10/2020/RIS);
- Federazione italiana pallacanestro (FIP) (Sentenza n. 9/2020/RIS);
- Federazione italiana pallavolo (FIPAV) (Sentenza n. 12/2020/RIS);
- Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS) (Sentenza n. 11/2020/RIS);
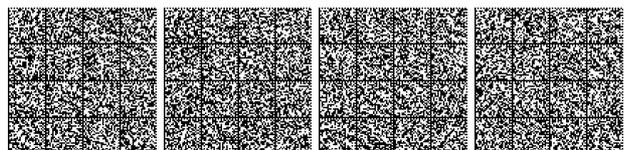
- Federazione italiana sport equestri (FISE) (Sentenza n. 19/2020/RIS);
- Federazione motociclistica italiana (FMI) (Sentenza n. 8/2020/RIS);
- Fondazione Accademia Nazionale Santa Cecilia (Sentenza n. 25/2020/RIS);
- Fondazione Teatro alla Scala di Milano (Sentenza n. 1/2020/RIS);
- Finanziaria Regionale Valle d'Aosta Società per azioni – Finaosta S.p.a. (Sentenza n. 41/2020/RIS);
- Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia Società per azioni – Finlombarda S.p.a. (Sentenza n. 42/2020/RIS);
- Garanzia partecipazioni e finanziamenti S.pa. per brevità GEPAFIN S.p.a. (Sentenza n. 45/2020/RIS);
- Società Finanziaria di Promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo – Finest (Sentenza n. 17/2020/RIS);
- Trentino Sviluppo S.p.a. (Sentenza n. 27/2020/RIS).

[4] A fini statistici, le istituzioni scolastiche sono considerate unità locali del Ministero dell'Istruzione; le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell'Università e della Ricerca; le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome; le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero della Cultura.
[5] L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) è stata istituita dal decreto legislativo n. 150/2015 in attuazione della legge n.183/2014 (Jobs Act).
[6] L'Agenzia per la coesione territoriale è stata istituita con decreto legge n. 101/2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013.
[7] La trasformazione di Cassa conguaglio per il settore elettrico - CCSE - in Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA è stata disposta dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016). La norma ha effetto dal 1° gennaio 2016 e attribuisce a CSEA la natura giuridica di ente pubblico economico.
[8] L'agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro" è istituita dall'art. 1 del decreto legislativo n.149/2015. Operativa dal 1.1.2017, l'agenzia integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.
[9] Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico, istituito ai sensi dell'art.1 del decreto legge n. 193/2016, che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. L'Ente è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate**,** titolare della riscossione nazionale. Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017.
[10] L'Agenzia è istituita con la legge n.125/2014 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo". A partire dal 1.1.2016, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono trasferite le funzioni e le risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto agronomico per l'Oltremare che contestualmente è soppresso.
[11] L'art. 1, comma 595, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio per il 2017) ha disposto il cambio di denominazione di Italia Lavoro S.p.a. in ANPAL Servizi S.p.a.
[12] Si veda la nota 1.
[13] Si veda la nota 2.
[14] TELT è una società creata il 23 febbraio 2015 in applicazione dell'Accordo intergovernativo del 30 gennaio 2012 stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ratificato con legge 23 aprile 2014 n. 71, ed è assoggettata alle disposizioni del medesimo accordo.
[15] Costituita in data 29.12.2015, a partire dal 1.1.2016, ai sensi dell'art.1 comma 1 del decreto legislativo n.178/2012, all'Associazione della Croce Rossa italiana, sono trasferite le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa.
[16] Ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012, a partire dal 1.1.2016, l'Associazione italiana della Croce Rossa - CRI assume la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana" conservando la natura di ente pubblico non economico. A far data dal 1.1. 2018, l'Ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 16 c.1 del decreto legge n. 148 del 16.10.2017 convertito in legge n. 172 del 4.12.2017.
[17] Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2015), il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) incorpora l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) ed assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
[18] La categoria comprende anche il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale - Fondo Pensioni Sicilia, istituito ai sensi dell'art. 15 della Legge della Regione Siciliana n. 6 del 14 maggio 2009, recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.
[19] La categoria comprende Parchi nazionali e Consorzi e Enti gestori di parchi e aree naturali protette.
[20] La legge regionale Campania n.18 dell'8.8.2014, all'articolo 15 istituisce l'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Contestualmente, all'articolo 22 la legge stabilisce lo scioglimento e la liquidazione degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo i quali continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla data dell'effettivo esercizio dell'agenzia regionale.
[21] La legge regionale Toscana n. 22 del 4.3.2016 ha trasformato l'Agenzia Regionale di Promozione Economica in un'agenzia specificamente dedicata alla promozione turistica della regione, la nuova Toscana Promozione Turistica. La nuova Agenzia opera a decorrere dal 1.4.2016.
[22] L'Agenzia Metropolitana risulta dal processo di fusione, avviato nel 2015 e conclusosi nel 2017, che ha visto coinvolte AFOL Milano, AFOL Nord Ovest, AFOL Nord, AFOL Est e AFOL Sud.
[23] La legge regionale Abruzzo n.34 del 27 settembre 2016 (e ss. mm. e ii.) ha rinominato, riorganizzato e ampliato le funzioni precedentemente attribuite all'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica – A.R.I.T.
[24] La categoria comprende Consorzi di Polizia Municipale costituiti tra Enti Locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti Locali, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali, Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni pubbliche, Società della Salute e altre tipologie di consorzi costituiti tra Enti locali.
[25] Già Teatri stabili ad iniziativa pubblica ai sensi dell'art.9 D.M. 12/11/2007.
[26] Si veda la nota 1.
[27] La categoria comprende il Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari istituito presso l'Università di Firenze, ai sensi della Legge n. 37/1991.
[28] L'Agenzia è stata istituita con legge regionale n. 18/2011; contestualmente è stata disposta la chiusura delle cinque Comunità Montane dell'Umbria e la creazione delle Unioni Speciali dei Comuni.
[29] La legge regionale n. 8/2016 sopprime l'Ente foreste della Sardegna di cui alla legge regionale n. 24/1999 e istituisce l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S) che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ente soppresso.
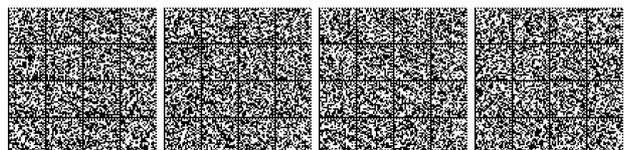
[30] L’Agenzia è in liquidazione dal 16.07.2015. La legge regionale n. 9/2015 ne ha previsto la soppressione con trasferimento delle funzioni alla direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie, fatte salve le funzioni operative da attribuire, con la medesima deliberazione, al Centro regionale per i trapianti del Lazio.
[31] Istituita con legge regionale n.8/2015 quale ente strumentale della Regione Molise a carattere temporaneo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale, contabile e organizzativa.
[32] Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n.41/2017 l’Agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, in essere in capo all'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia – AREM che è soppressa.
[33] L’Agenzia, istituita ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge regionale n.37/2014, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della società regionale Veneto Agricoltura che è contestualmente posta in liquidazione.
[34] Si vedano le note 1 e 2.
[35] Si vedano le note 1 e 2.
[36] L’Azienda è istituita con legge regionale n. 25/2013 per subentrare alle funzioni dell’Azienda forestale della regione Calabria (AFOR) e delle Comunità montane contestualmente poste in liquidazione.
[37] L’Ente è in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 9/2007 che ne ha previsto la soppressione.
[38] L’Ente è in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 9/2015 art. 40 che ha disposto, tra le altre, la liquidazione di tutti i Consorzi di ripopolamento ittico della regione.
[39] Si veda la nota 1.
[40] Con la ratifica dell’intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria è costituito l’Ente Acque Umbre-Toscane che subentra al cessato Ente irriguo Umbro-Toscano ai sensi delle leggi regionali Toscana n. 37/2011 e Umbria n. 11/2011.
[41] A decorrere dal 26.2.2016, ai sensi della legge regionale n. 2/2016 della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, senza soluzione di continuità, all’Azienda Speciale Villa Manin che contestualmente è soppressa. All’ERPAC sono trasferite anche le strutture, le funzioni e il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Azienda.
[42] L'Ente è in liquidazione dal 1999.
[43] L’ente è stato posto in liquidazione con deliberazione della Giunta regionale n. 2272/2015.
[44] Si veda la nota 2.
[45] La fondazione, nel corso del 2013, incorpora l’Osservatorio Permanente per l’economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale – OPES.
[46] Ai sensi della legge regionale Regione Siciliana n. 8/2012, l’Ente incorpora i seguenti consorzi: Consorzio per l’area di sviluppo industriale del Calatino di Caltagirone; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Agrigento; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Caltanissetta; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Catania; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Enna; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Gela; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Messina; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Palermo; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Ragusa; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Siracusa; Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Trapani.
[47] Si veda la nota 2.
[48] Si vedano le note 1 e 2.
[49] Si veda la nota 2.
[50] La trasformazione dell’Ente è stabilita dall’art. 1 dello Statuto, approvato con decreto interministeriale del 10.6.2016.
[51] La fondazione è costituita ai sensi dell’art. 1 dello Statuto, nel testo approvato con decreto interministeriale del 9.2.2010 e successive modifiche approvate con decreto interministeriale del 18.7.2013. La Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani.
[52] L'Ente, dal 1.1.2012, ha accorpato ENPALS e INPDAP ai sensi dell’art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011.

22A05613
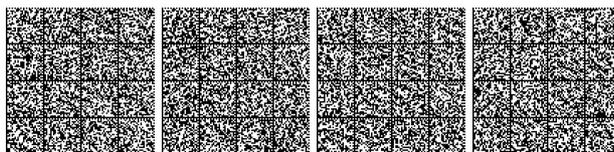
MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Piedimonte Matese e sostituzione di alcuni componenti.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2019, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Piedimonte Matese (CE), nelle persone del dott. Michele Lastella, della dott.ssa Mailyn Flores e del dott. Raffaele Marcello.

I tre suddetti componenti hanno presentato le dimissioni dall'incarico.

Con il decreto del Presidente della Repubblica, in data 12 settembre 2022, il dott. Gianluca Orlando, la dott.ssa Rossana Nuzzo e la dott.ssa Giuliana Semprebuono sono stati nominati, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nuovi componenti della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

22A05531

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Afragola.

Il Comune di Afragola (NA), con deliberazione n. 62 del 14 giugno 2022, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2022, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della dott.ssa Leondina Baron, della dott.ssa Gabriella Camera e della dott.ssa Giovanna Scarpa, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

22A05532

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Joppolo.

Il Comune di Joppolo (VV), con deliberazione n. 10 del 25 luglio 2022, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2022, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Sergio Raimondo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

22A05533

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Calatabiano.

Il Comune di Calatabiano (CT), con deliberazione n. 9 del 26 maggio 2022, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2022, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Giovanni Spinella, del dott. Gianpiero La Rocca e del rag. Rosario Cardi, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

22A05534

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo all'avviso del 22 settembre 2022 - Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui al Capo III del decreto 19 novembre 2021, volte a promuovere la collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori.

Con avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese 22 settembre 2022 è stata disposta, a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, a partire dal 23 settembre 2022, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui al Capo III del decreto interministeriale 19 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 27 del 2 febbraio 2022, volte a promuovere la collaborazione tra le imprese creative e i soggetti operanti in altri settori, mediante erogazione di un voucher per l'acquisizione di servizi specialistici.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo dell'avviso è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

22A05529

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-229) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
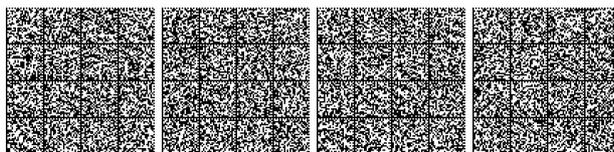
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.